

TRIBUNALE DI VENEZIA

Concordato preventivo n. 1/2021

CALEIDOS SRL IN LIQUIDAZIONE

RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

ai sensi dell'art. 161, comma 3, L.F.

del dottor Francesco Loero (*)

(*) Dottore Commercialista iscritto al ODCEC del circondario del Tribunale di Venezia e all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Venezia

Io sottoscritto dott. Francesco Loero, nato a Genova il 17 giugno 1951, con studio in Venezia Mestre – Via Mestrina 6/A, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia al n. 88 Sez. A ed iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 32639 ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99, con provvedimento 12/4/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21/4/1995 n. 31 BIS, in esecuzione dell’incarico conferito in data 10 marzo 2021 (**all.1**) ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e segg. L.F. dalla società Caleidos Srl in Liquidazione e da me accettato, avendone i requisiti e non ricorrendo alcuna delle incompatibilità previste dal combinato disposto degli artt. 161, 67 e 28 L.F..

Premesso che:

- la società Caleidos Srl in Liquidazione, con sede in via A. Meucci n. 26 in Jesolo (VE), con capitale sociale di euro 250.250,00 interamente versato, codice fiscale e Partita IVA 02946970270 (in seguito anche “**Caleidos**” o la “**Società**”), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 251286, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Paolo Tamburini, in data 12 febbraio 2021 ha depositato presso il Tribunale di Venezia domanda di Concordato “con riserva” ex art. 161, comma 6, L.F. poi pubblicato nel Registro delle Imprese di Venezia;
- con provvedimenti del 23 febbraio 2021 e 23 marzo 2021, il Tribunale ha assegnato alla Società termine di 120 giorni (non prorogabili, essendo stata

presentata un'istanza di fallimento) per la presentazione di una proposta definitiva di Concordato preventivo, nominando G.D. la dottoressa Daniela Bruni e Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F., il dottor Vittorio Comerci;

- sono stati, inoltre, disposti specifici obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, co. 8, L.F., puntualmente assolti dalla Società;
- ho predisposto la presente relazione sulla base delle informazioni e dati forniti da parte della Società, nonché dai consulenti della stessa;
- il ricorso che la presente relazione accompagna, contiene le indicazioni, i dati e gli elenchi previsti dall'art. 161 2° comma L.F.;

deposito la seguente relazione.

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL RICORSO

ART. 161 - III COMMA L.F.

SOMMARIO

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI
2. PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RELAZIONE: PREMESSA GENERALE
 - 2.1 Natura e finalità dell'attestazione di "veridicità"
 - 2.2 Natura e finalità del giudizio di fattibilità della proposta e di fattibilità economica del piano ad essa sottostante
 - 2.3 Modalità di esecuzione dell'incarico
3. PRINCIPALI DATI SOCIETARI
4. ULTERIORE PREMESSA SULLA SPECIFICITA' DI QUESTA PROCEDURA
5. VERIDICITA' DEI DATI AZIENDALI
6. ANALISI DELLE CAUSE DELLA CRISI E DEI TENTATIVI DI PORVI RIMEDIO
7. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO
8. ATTIVO
 - 8.1 Immobilizzazioni
 - 8.1.1 Immobilizzazioni materiali
 - 8.1.2 Immobilizzazioni finanziarie
 - 8.2 Rimanenze
 - 8.3 Crediti
 - 8.4 Disponibilità liquide

9. **PASSIVO**

9.1 Debiti verso soci

9.2 Debiti Tributari

9.3 Debiti verso fornitori

9.4 Debiti verso controllante

9.5 Spese di procedura

9.6 Fondi

10. **IL PIANO**

11. **PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE**

12. **RIEPILOGO PROPOSTA CONCORDATARIA E TEMPI DI PAGAMENTO**

13. **GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO CONCORDATARIO**

14. **CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA FALLIMENTARE**

14.1 L'azione potenzialmente esercitabile dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci

CONCLUSIONI

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Ai sensi degli articoli 67, comma 3, lett. d) e 28 L.F., dichiaro:

- di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Venezia nonché al Registro dei Revisori legali al n. 113198 e di essere, quindi, legittimato a rilasciare le attestazioni previste dalla L.F.;
- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal summenzionato art. 28 e dall'art. 67, comma 3, lettera d) L.F. e di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c., non trovandomi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti della Società debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura;
- di non aver mai prestato attività di lavoro subordinato o autonomo a favore della Caleidos o di altre società ad essa giuridicamente o anche solo sostanzialmente collegate;
- di non vantare crediti verso la Società per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico.

2. PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RELAZIONE: PREMESSA GENERALE

Alla luce delle particolarità della presente procedura, ritengo che la relazione ex art. 161 comma 3 L.F. debba prevedere una dettagliata illustrazione dei singoli controlli eseguiti, delle difficoltà incontrate e dei risultati raggiunti.

Deve, cioè, essere ricostruibile l'iter logico posto a base delle valutazioni, tramite l'indicazione della documentazione esaminata e della metodologia seguita nei controlli effettuati.

I destinatari della relazione potranno così esprimere (eventualmente tramite l'ausilio di un proprio consulente) un autonomo ed informato giudizio sulla domanda di Concordato preventivo e sulla proposta della società.

Aderendo a questi principi, la mia relazione – prima della formulazione del giudizio finale – descrive le procedure di controllo espletate e le ragioni delle scelte operate, alla luce dei principi delineati dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 1151/2013 di seguito riassunti:

- la completezza delle informazioni, affinché i *“creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni”*, dato che all'attestatore è, in particolare, *“attribuita la funzione di fornire dati, informazioni e valutazioni sulla base di riscontri effettuati*

*dall'interno*¹, affinché il Tribunale e i creditori possano trarre le informazioni occorrenti per verificare *“la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio”*;

- la congruità logica, per tale intendendosi la razionalità dell'iter che conduce, in modo argomentato e controllabile, dai dati e dalle informazioni raccolti e dalle verifiche condotte al giudizio reso;
- la coerenza delle conclusioni con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto macroeconomico e di settore in cui essa opera, non potendosi prescindere da un'accurata anamnesi dell'impresa e della sua crisi.

2.1 Natura e finalità dell'attestazione di “veridicità”.

La norma non fornisce alcuna indicazione sul contenuto dell'attestazione per quanto riguarda la veridicità dei dati aziendali e neppure sulle modalità cui attenersi nello svolgimento dei riscontri e delle analisi necessarie al fine di redigere le attestazioni richieste dalla legge.

Vengono, quindi, in aiuto dell'attestatore i principi di revisione nazionali e internazionali, i contributi e le linee guida provenienti dal mondo accademico e professionale, nonché gli orientamenti della giurisprudenza.

¹ Perché la valutazione rimessa ai creditori *“venga espressa correttamente e determini il giusto esito della procedura concordatizia, presuppone che i creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le commesse valutazioni... al cui soddisfacimento sono per l'appunto deputati a provvedere dapprima il professionista attestatore ... e quindi il commissario giudiziale”*.

Secondo l'interpretazione consolidata, il concetto di "veridicità" deve essere ricondotto a quello di "rappresentazione veritiera e corretta" ex art. 2423 cod. civ., e, quindi, deve essere inteso in termini di "corrispondenza al vero".

Tuttavia, occorre sottolineare che il perimetro degli accertamenti richiesti al professionista incaricato, non coincide con i dati contabili. Se, infatti, l'attestazione di "veridicità" richiesta al professionista ha una funzione strumentale rispetto all'obiettivo rappresentato dall'attuazione del piano concordatario, gli accertamenti che devono essere eseguiti sono, al tempo stesso, più estesi e più ridotti rispetto alle verifiche che sarebbero richieste da una revisione contabile estesa a tutti i dati aziendali.

Per un verso, gli accertamenti sono più estesi perché devono considerare anche altri elementi che non trovano espressione nei dati contabili aziendali e che, tuttavia, influenzano le prospettazioni illustrate nel piano; per contro, possono essere più limitati in quanto devono essere focalizzati sugli elementi principali la cui attendibilità è necessaria per l'esecuzione del piano presentato ai creditori con la domanda di ammissione alla procedura.

E' necessario che l'organizzazione del lavoro sia preceduta dalla formazione di un giudizio professionale sull'affidabilità delle procedure interne.

Sotto questo profilo, posso affermare preliminarmente che la struttura aziendale di Caleidos è apparsa idonea, in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche

dell'impresa (da cinque anni in liquidazione) a fornire un adeguato supporto all'attività del sottoscritto.

Di seguito i principi metodologici ai quali ho informato l'attività di verifica:

- l'attività di verifica della "base di dati" è stata svolta tenendo conto della natura strumentale di questa rispetto all'espressione del giudizio di fattibilità del piano concordatario;
- l'attività di verifica dei dati aziendali è stata coerentemente informata ai seguenti principi di revisione, statuiti dalla Commissione Paritetica per i

Principi di Revisione:

- 315 - La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi;
- 320 - Il concetto di significatività nella revisione;
- 330 - Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati;
- 530 - Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare;
- 600 - L'utilizzo del lavoro di altri revisori.

Devo, infine, dare atto alla Società ed agli *advisors* dello spirito di collaborazione che ha caratterizzato i rapporti con il sottoscritto. Ciò con particolare riguardo alle richieste di informazioni, che sono state sempre puntualmente riscontrate.

2.2 Natura e finalità del giudizio di fattibilità della proposta e di fattibilità economica del piano ad essa sottostante

Ogni valutazione prognostica è intrinsecamente connotata da un rischio di avveramento inerente i dati previsionali. Anche il trasferimento del rischio sui creditori, con riferimento ai concordati liquidatori, è stato oggetto di considerazioni da parte della Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 1151/2013, che, nell'esaminare il significato del requisito di fattibilità del piano, lo definisce come la *"possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati"*, precisando che il giudizio deve essere reso in termini di *"probabilità di successo del piano"* ed ha, per oggetto, anche *"i rischi inerenti"* allo stesso.

Con riferimento ai *"rischi inerenti"* al piano, l'attestatore è chiamato a valutare il rischio connesso agli elementi di maggiore incertezza che investono il piano concordatario e che assumono rilevanza ai fini della fattibilità di questo, nonché ad effettuare apposite prove di resistenza per verificare la *"tenuta"* del piano in conseguenza del verificarsi dei ravvisati profili di rischio.

I destinatari dell'attestazione – i creditori e il Tribunale – sono, in tal modo, posti in condizione di conoscere l'approccio assunto dal professionista ai fini della misurazione della probabilità di successo del piano sino all'esecuzione della proposta, e, così, di percepire i fattori di rischio ai quali il piano va soggetto e le relative possibili conseguenze.

Appare, al riguardo, illuminante il seguente passaggio della sentenza della Cassazione sopra citata: *“è pertanto ragionevole, in coerenza con l’impianto generale dell’istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto”*.

La corretta e completa informativa costituisce, pertanto, il presupposto affinché il rischio di avveramento della proposta sia correttamente apprezzato e valutato dai creditori, sui quali esso si trasferisce.

Seguendo le indicazioni desumibili dalla pronuncia della Cassazione, nel momento stesso in cui l’attestatore dà evidenza degli effetti dei rischi che gravano sui dati di piano, egli ha assolto in modo logico e argomentato l’obbligo informativo posto a suo carico, con riferimento al tema della probabilità di successo del piano.

I destinatari dell’attestazione potranno, infatti, percepire fino a quale punto il piano sarà in grado di reggere di fronte alla volatilità degli eventi e da quale punto la sua tenuta potrà, invece, venire pregiudicata.

2.3 Modalità di esecuzione dell’incarico

Lo svolgimento dell’incarico è stato supportato, oltre che dalla documentazione consegnata dal legale rappresentante della Società, anche da diversi incontri con gli *advisors* di Caleidos Srl.

Elenco, di seguito, parte della documentazione esaminata il cui elenco completo è allegato alla presente relazione:

1. Libri sociali;
2. ricorso ex. art. 160 sesto comma L.F., e relazioni informative periodiche depositate;
3. documentazione contabile di dettaglio inerente l'origine e la quantificazione dei crediti da consolidamento e debiti tributari;
4. Partitari Caleidos dal 2010 in poi;
5. Bilanci Caleidos e Tamburini dal 2010 in poi;
6. Dichiarazioni dei redditi di Caleidos e di Tamburini dal 2010 in poi;
7. richieste e conferme dei saldi dei creditori e dei debitori;
8. "Centrale rischi" della società Caleidos Srl riferita al periodo dal 31 marzo 2018 al 28 febbraio 2021;
9. estratto dei ruoli dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione del 13 ottobre 2020 e certificato dei carichi pendenti dell'11 marzo 2021;
10. copia verbali riunioni del CdA dal 29 marzo 2010 al 29 marzo 2016;
11. copia verbali riunioni soci dal 29 marzo 2010 al 4 febbraio 2021;
12. verbali del Collegio Sindacale dal 20 gennaio 2010 al 7 luglio 2016;
13. Dichiarazione del legale rappresentante circa l'assenza di contenziosi in corso;
14. Piano attestato ex art. 67 l.f. del 25 luglio 2011;
15. Perizia dell'architetto Daniele Varisco;
16. Solleciti e diffide ricevuti dai Centri Commerciali;

17. Atti di cessione di rami d'azienda dei notai Vianello, Clarizio e Fietta, fatture di vendita di Tamburini per cessioni immobili connesse e atto di vendita immobiliare del notaio Fietta;
18. Elenco punti vendita;
19. Contratti con i centri commerciali;
20. Estratto conto Caleidos del secondo trimestre 2021.
21. Relazione notarile sulle risultanze dei registri immobiliari dei soci di Caleidos.

Naturalmente ho provveduto ad acquisire ed esaminare la documentazione allegata al sia al ricorso "in bianco" che a quello definitivo.

Ho verificato il contenuto ed il fondamento della Proposta attraverso il controllo:

- della natura e della consistenza dell'attivo patrimoniale, nonché, dei criteri di valutazione adottati;
- della natura ed entità dei debiti, con individuazione di quelli assistiti da titolo di prelazione ovvero privilegio;
- della stima delle spese di procedura, nonché di quelle necessarie sino al termine della procedura.

Le verifiche propedeutiche alla stesura della relazione accompagnatoria al ricorso – incentrate nell'analisi preliminare dei dati risultanti dalla "situazione contabile di riferimento" - sono state avviate non appena ricevute indicazioni

sulle linee guida del progetto di concordato che la Società aveva intenzione di presentare.

La tipologia e le risultanze dei controlli svolti sono evidenziate in dettaglio nel prosieguo della presente relazione.

Quanto alla “data di riferimento” della situazione contabile, la Società ha preso come base la situazione al 12 febbraio 2021, coincidente con la data di deposito della domanda di concordato “con riserva” ex art. 161, comma 7, L.F.

3. PRINCIPALI DATI SOCIETARI

Denominazione: Caleidos Srl in Liquidazione

Sede legale: Jesolo (VE) Via A. Meucci n. 26;

Data costituzione: 23 dicembre 1996;

Capitale Sociale: Euro 250.250,00 interamente versato;

Cod. Fisc. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 02946970270;

Oggetto sociale: *“la società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività: A) La produzione e/o la commercializzazione con qualunque forma di distribuzione anche elettronica (E-commerce) o di nuova ideazione dei seguenti prodotti: - pelletterie e marocchinerie (moroquinerie) in genere; - borse e valigie, articoli da viaggio (borse, borsoni e sacchi per il tempo libero e lo sport, zaini, ,ecc...) in qualsiasi materiale e foggia; - calzature, ombrelli e abbigliamento di qualsiasi genere e materiale anche in*

pellicce e pelli; - accessori di abbigliamento della persona di qualunque tipo e materiale; - ogni altro articolo affine e complementare ai precedenti - B) il commercio specialistico al minuto dei generi sopra elencati e affini - per il completo e corretto svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale la società potrà assumere e concedere appalti, mandati, rappresentanze e agenzie nonché partecipare, o associarsi in qualsiasi forma, ad altre imprese aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, potrà inoltre compiere ogni e qualsiasi altra attività strumentale quale, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il ricorso al credito mediante contratti di finanziamento da banche o da altre organizzazioni, concedere garanzie reali e personali, prestare e ricevere, se del caso, fideiussioni e avalli cambiari anche per obbligazioni altrui ".

Compagine sociale:

Socio	Quota capitale Euro	Quota %
TAMBURINI DEBORA (TMBDBR70S43H294M)	20.020,00	8%
TAMBURINI ALVER (TMBLVR66L22H294W)	30.030,00	12%
TAMBURINI SRL IN LIQUIDAZIONE (02380610275)	150.150,00	60%
TAMBURINI FRANCESCA (TMBFNC77E71C388Z)	20.020,00	8%
TAMBURINI PAOLO (TMBPLA61R23H294E)	30.030,00	12%
	250.250,00	100%

Amministratori:

Fino al 19.7.2011	Tra il 19.7.2011 e 21.9.2016	Dal 21.9.2016
Consiglio di Amministrazione Paolo Tamburini - Presidente Albino Tamburini - Consigliere Alver Tamburini - Consigliere	Consiglio di Amministrazione Paolo Tamburini - Presidente Alver Tamburini - Consigliere Francesca Tamburini - Consigliere Debora Tamburini - Consigliere	Liquidatore Paolo Tamburini

Organi di controllo e revisione legale:

Fino al 15.1.2016	Dal 15.1.2016
Dott. Paolo Nardini - Presidente Dott. Lorenzo Zamuner Dott. Paolo Roncaglia	Dott. Paolo Nardini - Presidente Dott. Lorenzo Zamuner Dott. Mario Benatelli

4. ULTERIORE PREMESSA SULLA SPECIFICITA' DI QUESTA PROCEDURA

Questa procedura presenta due caratteristiche che la distinguono da tutte le altre di cui ho avuto occasione di occuparmi.

La prima riguarda i creditori, che, nel nostro caso, sono rappresentati quasi esclusivamente dall'Erario (99%), creditore per l'IVA dichiarata e non versata negli anni fra il 2011 ed il 2017 e per piccoli importi relativi all'IRAP (anno 2018) e ritenute iperf (per gli anni 2015 e 2017), oltre alle relative sanzioni, interessi, aggi ed accessori, come risulta sia dal Piano che dal certificato dei carichi pendenti dell'AdE ed estratto dei ruoli della AdR (**all.2**).

La seconda è la lontananza temporale delle radici della crisi, che inizia una decina d'anni fa (non solo per la Caleidos, ma anche per la controllante Tamburini Spa).

Molto opportunamente, quindi, il Piano, alle pagg. da 4 a 15 espone dettagliatamente sia le cause generali e specifiche della crisi, che i tentativi di porvi rimedio da parte della Società. Tentativi che hanno dato luogo a diverse operazioni straordinarie, in particolare:

- un piano di risanamento ex art. 67 l.f. "di gruppo", attestato dal dr. Fabrizio Pea, del 25 luglio 2011 (**all.3**);
- numerose ricapitalizzazioni da parte dei soci (persone fisiche e società Tamburini spa) per un importo complessivo superiore a 7 milioni in sette

anni, come risulta dalla tabella che segue (**all.4**: bonifici e scritture contabili):

FINANZIAMENTI SOCI

Ordinante	data	importo
TAMBURINI SPA	02/04/2009	311.048,82 €
TAMBURINI ALBINO	25/05/2009	120.000,00 €
TAMBURINI PAOLO	04/06/2009	45.000,00 €
TAMBURINI SPA	05/06/2009	314.800,00 €
TAMBURINI ALVER	09/06/2009	90.000,00 €
TAMBURINI ALVER	10/07/2009	153.000,00 €
TAMBURINI ALBINO	13/07/2009	204.000,00 €
TAMBURINI ALBINO	13/07/2009	153.000,00 €
TAMBURINI SPA	29/09/2009	2.000,00 €
TAMBURINI SPA	02/10/2009	170.000,00 €
TAMBURINI SPA	05/10/2009	700.000,00 €
TAMBURINI SPA	12/10/2009	38.200,00 €
TAMBURINI SPA	02/11/2009	465.000,00 €
TAMBURINI SPA	06/11/2009	60.000,00 €
TAMBURINI SPA	03/02/2010	200.000,00 €
TAMBURINI ALBINO	11/08/2010	1.659.501,00 €
TAMBURINI SPA	02/03/2012	15.000,00 €
TAMBURINI SPA	02/03/2012	72.000,00 €
TAMBURINI SPA	05/03/2012	20.000,00 €
TAMBURINI SPA	09/03/2012	38.500,00 €
TAMBURINI SPA	12/03/2012	54.875,82 €
TAMBURINI SPA	16/03/2012	20.000,00 €
TAMBURINI SPA	07/12/2012	30.000,00 €
TAMBURINI SPA	10/12/2012	90.000,00 €
TAMBURINI ALBINO	26/06/2014	100.000,00 €
TAMBURINI ALBINO	27/06/2014	100.000,00 €
TAMBURINI ALBINO	01/07/2014	100.000,00 €
TAMBURINI ALBINO	02/07/2014	50.000,00 €
TAMBURINI ALBINO	07/07/2014	150.000,00 €
TAMBURINI DEBORA	31/07/2014	125.000,00 €
TAMBURINI PAOLO	31/07/2014	125.000,00 €

TAMBURINI ALVER	31/07/2014	125.000,00 €
TAMBURINI FRANCESCA	01/08/2014	125.000,00 €
TAMBURINI SPA	21/05/2015	950.500,00 €
TAMBURINI SPA	12/06/2015	200.000,00 €
TOTALE		7.176.425,64 €

- cambio di strategia commerciale, passando da negozi "multimarca" a negozi che vendono, in prevalenza, prodotti a marchio Caleidos;
- inizio dell'attività di grossista di prodotti a marchio proprio;
- cessioni di rami d'azienda ed incasso di "buonuscite" da soggetti interessati al subentro nella gestione di punti vendita all'interno dei centri commerciali;
- subaffitti di altri rami d'azienda ad una società preesistente (Victory srl), facente capo ad altri operatori del settore, accettando di partecipare al 50% nella compagine di tale società;
- infine, nel 2016, la cessione di tale partecipazione e la messa in liquidazione di Caleidos, nel frattempo trasformata in Srl.

Successivamente l'attività si è sostanzialmente fermata, fino al deposito del ricorso "in bianco".

Mi sono soffermato ad esaminare analiticamente le operazioni messe in atto nel periodo 2011-2016. Ho fatto ciò per verificarne la correttezza sotto il profilo delle effettive motivazioni economiche e della mancanza di finalità decettive e/o distrattive: in sostanza per verificare l'assenza di fattispecie di frode, come richiesto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 29 dicembre 2020. Tale Circolare è stata emanata (così è detto espressamente a pag. 4 e 5 della stessa) dopo che all'art. 180 4° comma l.f. è stato aggiunto il seguente periodo: *"il Tribunale omologa il Concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177² e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'art. 161 3° comma, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"* e dopo che all'art. 182 ter, 5° comma l.f., il secondo periodo è stato sostituito con il seguente: *"in tali casi l'attestazione del professionista ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale: tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale"*.

Gli *advisors*, a tal proposito, evidenziano che, in tale circolare, la finanza esterna viene ritenuta *"di particolare pregio per i creditori in sede di verifica della convenienza della proposta della transazione fiscale"*.

² Come capita nel nostro caso.

L'eventuale voto negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere corredato da un giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità del piano e motivato puntualmente circa i dati da ritenersi non attendibili.

La Circolare evidenzia l'importanza della relazione di attestazione che *"qualora ricomprenda le informazioni sopra dettagliate, è in grado di far acquisire un valore presuntivo alle prospettazioni e alle conclusioni contenute nella proposta."*

Con lo stesso spirito ho valutato la convenienza del Concordato rispetto all'alternativa fallimentare, concentrandomi sulle prospettive dell'azione che il curatore potrebbe intentare contro gli amministratori per il risarcimento dei danni provocati alla società ed ai creditori.

Per completezza, rilevo che la Circolare si occupa sia degli accordi di ristrutturazione del debito, che dei Concordati preventivi, evidenziando che, in questi ultimi, anche il Commissario Giudiziale, organo della procedura e pubblico ufficiale, valuta la proposta nella sua relazione ai sensi dell'art. 172 l.f..

L'auspicato parere favorevole del Commissario Giudiziale farebbe sì che *"l'eventuale diniego da parte dell'Ufficio dovrà necessariamente essere corredato da una puntuale motivazione idonea a confutare analiticamente le argomentazioni e conclusioni del Commissario medesimo."*

Esaurite le necessarie premesse, sia di carattere generale che specifico, passo ad esporre le verifiche compiute circa la veridicità dei dati aziendali e la regolare tenuta della contabilità.

5. VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

La metodologia di lavoro seguita (anche con l'ausilio di colleghi di studio) per procedere alla verifica dei dati aziendali sintetizzati nella situazione patrimoniale di riferimento, può essere, per comodità, così sintetizzata:

- le procedure di verifica sono iniziate con l'esame della documentazione contabile ed amministrativa prevista ai fini civilistici e fiscali, conservata presso la sede legale;
- nel corso degli incontri tenutisi presso gli uffici amministrativi e presso gli uffici degli *advisors*, sono state esaminate dettagliatamente le voci della situazione patrimoniale (in particolare rimanenze e crediti) e sono stati richiesti i necessari chiarimenti in ordine ad ogni circostanza che potesse assumere rilievo ai fini della valutazione delle singole poste;
- su incarico del legale rappresentante della Società è stata redatta la perizia di stima dell'immobile di proprietà dei soci sito a Jesolo (**all.5**);
- è stata richiesta la circolarizzazione dei saldi contabili di debitori e creditori.

Oltre alla verifica a campione circa la correttezza delle scritture contabili, mediante l'utilizzo del programma di contabilità in uso alla società, ho potuto controllare la regolare tenuta dei libri sociali e dei registri e degli adempimenti fiscali, anche accedendo al "cassetto fiscale".

Di seguito riporto la situazione:

- il libro giornale risulta stampato fino al 31.12.2020 (prima ed ultima pagina 2020/00016 – **all.6**);
- l'ultima comunicazione IVA è quella relativa a dicembre 2020 (**all.7**);
- il registro Iva vendite è aggiornato con la liquidazione relativa al periodo di dicembre 2020 (ultima pag. 2020/00012 – **all.8**);
- il registro Iva acquisti è aggiornato fino a novembre 2020 (ultima pagina 2020/00011 – **all.9**);
- il libro inventari riporta il Bilancio al 31.12.2019 (**all.10**: prima ed ultima pagina del libro inventari in corso);
- il libro verbali assemblee riporta l'ultima assemblea del 4.2.2021 (**all.11**);
- il libro verbali CdA è aggiornato fino alla data di messa in liquidazione (**all.12**);
- il libro verbali del Collegio Sindacale è aggiornato fino a quanto l'organo è stato presente (ultimo verbale del 7.7.2016 - **all.13**).

Ricordo che la società, alla data di deposito della domanda di Concordato "con riserva", non risulta soggetta né alla revisione legale dei conti, né alla nomina dell'organo di controllo.

6. ANALISI DELLE CAUSE DELLA CRISI E DEI TENTATIVI DI PORVI

RIMEDIO

Come già anticipato, il piano, da pagina 3 a pagina 15, espone la storia della società e spiega le cause della lunga crisi iniziata nel 2011.

Dopo l'esposizione dell'evoluzione della compagine e degli organi societari, gli *advisors* spiegano come, a causa innanzitutto della crisi generale iniziata al termine del 2008 (quasi contemporaneamente all'entrata in crisi del modello "centro commerciale"³ e dei negozi multimarca – *multibrand*-) Caleidos, che era arrivata a gestire ventotto punti vendita (**all.14**: elenco) ottenendo risultati economici brillanti, vide diminuire sia il fatturato che i margini di contribuzione delle vendite ai consumatori (*retail*).

La diffusione del fenomeno delle vendite *on line* e tramite *outlet* contribuì ulteriormente all'aggravamento della situazione.

I bilanci, sintetizzati nelle tabelle esposte nel piano, confermano questo *trend* negativo che, partendo dai dati economici, si ripercosse anche sui dati finanziari, provocando difficoltà nei rapporti con i fornitori, con le banche e, a partire dal 2012, anche con l'Erario.

Infatti, dopo il raggiungimento del "picco" di fatturato nel 2010, la Società ha visto i propri ricavi diminuire progressivamente e costantemente fino al 2016, anno della messa in liquidazione.

Subito gli amministratori cercarono di invertire la tendenza, iniziando a far produrre articoli a marchio Caleidos, da vendere sia nei negozi che ad operatori terzi, iniziando così anche l'attività di grossista (attività *wholesales*, che si contrappone all'attività *retail* cioè, di vendita ai singoli consumatori).

Ho verificato che nel 2011 i mastri contabili "*vendite da magazzino*", "*esportazioni*", "*cessioni San Marino*", "*vendite con lettera d'intento*", "*vendite on line*" e "*cessioni intracomunitarie*" (tutti relativi alla vendite *wholesales*) riportano un fatturato complessivo di euro 807.978,70 (**all.15:** ultime pagine dei mastri annuali con il saldo).

Naturalmente non è possibile verificare le vendite di prodotti a marchio Caleidos effettuate nei punti vendita gestiti nei centri commerciali, in quanto registrate solamente fra i corrispettivi (**all.16:** "bilanci contabili" con specifica della "voce" ricavi).

Le vendite di Caleidos, come grossista, aumentano fino al 2014 per poi diminuire, come riportato nella tabella che segue

INTESTAZIONE MASTRI	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vendite da magazzino	706.868,60 €	1.526.249,21 €	2.019.550,81 €	4.331.749,37 €	3.509.071,18 €	131.608,89 €
Esportazioni	6.481,16 €	185.151,67 €	106.855,42 €	194.231,84 €	98.925,78 €	- 328,46 €
Cessioni Intracomunitarie	92.510,44 €	110.886,98 €	101.001,07 €	88.767,75 €	88.503,18 €	18.152,29 €
Vendite on-line	- €	- €	- €	1.703,12 €	- €	- €
Vendite con lettera d'intento	- €	7.694,06 €	22.263,73 €	- €	1.108,74 €	- €
Cessioni San Marino	107,50 €	- €	1.587,53 €	- €	- €	- €
TOTALE	807.978,70 €	1.831.993,92 €	2.253.271,56 €	4.618.466,08 €	3.699.623,88 €	151.448,72 €

³ Dovuta, oltre che all'eccessiva proliferazioni degli stessi, ai costi per le aperture festive senza l'auspicato aumento dei ricavi.

E' evidente che, come affermato nel piano, le vendite di prodotti a marchio proprio, consentono una marginalità superiore a quelle di prodotti con marchi di terzi⁴.

Contemporaneamente si inizia un'attività di "taglio dei rami secchi", chiudendo i negozi meno redditizi e/o recedendo anticipatamente dai contratti con i centri commerciali, incassando, in alcuni casi, una "buonuscita" da altri operatori interessati a subentrare nella stessa posizione (**all.17**: fatture per complessivi €.653.500,00 oltre IVA).

Nonostante questi primi provvedimenti, l'esercizio 2011 si chiuse con una perdita pari ad €.64.928,00. Iniziarono anche le prime omissioni di versamenti dell'iva (euro 17.150,68).

Il gruppo di società facente capo alla famiglia Tamburini decise, quindi, in data 28 maggio 2011, di ricorrere ad un piano di risanamento ex art. 67 3° comma lett. d L.F., poi attestato dal dr. Fabrizio Pea (già allegato sub. 3).

Il piano prevedeva, fra l'altro, il risanamento di Caleidos tramite:

- 1) la razionalizzazione dell'offerta;
- 2) la concentrazione sui marchi più conosciuti e caratterizzati da maggiori volumi di vendita;
- 3) la riduzione del numero di referenze complessive (privilegiando la qualità rispetto alla quantità);

- 4) l'utilizzo di stilisti esterni per sviluppare approcci innovativi, con la conseguente formazione del personale di vendita.

Connessa al piano era la manovra finanziaria. L'attestatore indipendente confermò l'attendibilità dei dati di riferimento iniziali, aggiornati al 30 settembre 2010, attestando, in data 25 luglio 2011, la ragionevolezza del piano in quanto idoneo a consentire il rientro dell'esposizione debitoria della Società.

Gli *advisors* spiegano come, in attuazione del piano ex. art. 67 L.F., siano state effettuate, contemporaneamente, cessioni di immobili di proprietà di Tamburini e di rami d'azienda gestiti da Caleidos all'interno di tali immobili.

In particolare si trattò delle cessioni di negozi siti all'interno dei centri commerciali "Giotto" di Padova e "Le Piramidi" di Vicenza.

Ho verificato tali cessioni, formalizzate nel modo seguente:

- il 19 dicembre 2011:

- a) Caleidos, con atto rep. N. 13659 del notaio A.S. Vianello, cede a Tamburini un ramo d'azienda situato all'interno del centro commerciale "Le Piramidi", costituito da un negozio con superficie di vendita autorizzata di mq. 138, al prezzo di €85.000,00 (€78.000,00 per avviamento ed €7.000,00 per arredamento: **all.18**);

⁴ Fenomeno che si verifica anche nella grande distribuzione alimentare, ove tutte le catene "spingono" i prodotti con il marchio della catena assegnando loro i posti migliori sugli scaffali (altezza mani-occhi).

b) Caleidos, con atto rep. N. 13658 del Notaio A.S. Vianello, cede a Tamburini il ramo d'azienda costituito dal punto vendita all'insegna "*Original Marines*", con superficie di vendita autorizzata di mq. 102, anch'esso sito all'interno del centro "Le Piramidi" al prezzo di €.65.000,00 (€.60.000,00 per avviamento ed €.5.000,00 per l'arredamento: **all.19**);

– il 28 febbraio 2012:

a) Tamburini, con atto rep. N. 59271 del Notaio Giulia Clarizio, cede a Bieffe immobiliare srl, al medesimo prezzo di €.85.000,00 cui aveva acquistato da Caleidos, il ramo d'azienda relativo al punto vendita di cui sopra (**all.20**);

b) Tamburini, con atto rep. N. 59270 del Notaio Giulia Clarizio, cede a Bieffe immobiliare srl, al medesimo prezzo di €.65.000,00 a cui aveva acquistato da Caleidos, il ramo d'azienda relativo al punto vendita all'insegna "*Original Marines*" (**all.21**).

Per entrambi i negozi, Tamburini, a sua volta, cede a Palladio leasing gli immobili ove sono gestiti i punti vendita di cui sopra al prezzo rispettivamente di €.885.000,00 (**all.22**: fattura del 28 febbraio 2012) e di €.1.315.000,00 (**all.23**: fattura data 28 febbraio 2012).

– il 19 novembre 2013:

Caleidos, con atto rep. N. 115435 del notaio A.S. Vianello, cede a Tamburini un terzo ramo d'azienda, relativo ad un negozio con insegna "Tezenis", situato all'interno del centro commerciale "Giotto" di Padova, di complessivi mq. 227, al prezzo di €.100.000,00 (**all.24**);

– l'8 gennaio 2014:

a) Tamburini, con atto rep. N. 206786 del notaio Giuseppe Fietta, cede a Group srl il medesimo ramo d'azienda sopra indicato allo stesso prezzo di €.100.000,00 (**all.25**);

b) Tamburini, con atto rep. N. 206785 del notaio Giuseppe Fietta, cede a Palladio leasing, al prezzo di €.1.100.000,00, con l'intervento dell'utilizzatore Group srl, l'immobile sito all'interno del centro commerciale "Giotto" (**all.26**).

In merito a queste operazioni, risulta documentalmente che Tamburini, dopo aver individuato il soggetto interessato a gestire questi tre punti vendita, siti all'interno di due dei centri commerciali più affermati del Veneto, ha acquistato da Caleidos i relativi rami d'azienda, **rivendendoli allo stesso prezzo** all'utilizzatore, potendo, così, incassare €.3.300.000,00 dalla società di leasing, che si era già accordata con gli utilizzatori.

Ciò permise ai soci di Caleidos (fra i quali Tamburini spa, che era passata da una quota di partecipazione del 10% ad una del 60% in data 27 dicembre 2011) di finanziare la società, coprendo via via le perdite (cfr. pagg. 18 - 19).

Nonostante le operazioni messe in atto, l'esercizio 2012 si chiuse per Caleidos con una perdita di oltre €1.200.000,00, nonostante i proventi da consolidato fiscale (di cui mi occuperò diffusamente in seguito).

La perdita fu coperta tramite i versamenti dei soci. Nello stesso anno l'iva dichiarata e non versata ammonta ad €750.610,00.

Nel 2013 il fatturato *wholesales* raggiunse, come si evince dalla tabella sopra riportata, l'importo di oltre €2.250.000,00, ma la crisi delle vendite nei negozi della catena *retail* provocò un peggioramento della situazione sia economica che finanziaria. L'esercizio si chiuse con una perdita di €1.389.000,00, anche questa coperta tramite i finanziamenti dei soci. Anche in tale anno Caleidos non versò l'iva dichiarata per complessivi 1.115.432,00.

Il piano concordatario spiega come gli amministratori, resisi conto della situazione, iniziarono a ricercare *partners* per aumentare i ricavi su cui "spalmare" i costi fissi derivanti, sia dalla localizzazione nei centri commerciali che dalle spese per la gestione amministrativa e direzionale.

Si ricorse alla consulenza di una società specializzata nel settore delle ristrutturazioni e aggregazioni aziendali: Nethi srl di Roma (**all.27**: scheda contabile e pagina del contratto con Nethi con corrispettivo).

Con la collaborazione di quest'ultima, fu individuato un possibile *partner* in Victory srl di Noale (VE) società della famiglia Furlan, che gestiva anch'essa alcuni punti vendita nei centri commerciali operanti nello stesso settore di Caleidos.

La famiglia Tamburini, spinta dall'aggravarsi della situazione finanziaria che consentiva di pagare regolarmente solamente i dipendenti (con le relative ritenute fiscali e i contributi previdenziali) accettò di "aggregarsi" ai soci di Victory tramite una complessa operazione societaria/aziendale (**all.28**: piano di aggregazione redatto da Nethi) per evitare le gravi conseguenze descritte nel piano e di seguito riassunte:

- 1) subire le penali previste dai contratti stipulati con i centri commerciali in caso di disdette anticipate (**all.29**: a titolo esemplificativo contratto fra Caleidos e Igd Management srl registrato in data 7 agosto 2013 che all'art. 6 prevede una "*multa penitenziale pari ad una annualità di canone vigente*" cioè €.117.900,00+IVA e contratto con PAM Panorama spa che, all'art. 3, non prevede alcuna possibilità di recesso anticipato rispetto ai cinque anni di durata del contratto);
- 2) escussione delle fidejussioni a garanzia del punto 1), escussione che, pur investendo la capogruppo Tamburini, avrebbero avuto gravi conseguenze anche per Caleidos;
- 3) probabili licenziamenti di gran parte dei dipendenti (circa 140);

- 4) necessità di dover smaltire a stock le rimanenze presenti nei negozi;
- 5) difficoltà nel continuare anche l'attività *wholesale*.

Il 27 marzo 2014 (atto notaio A.S. Vianello rep. N. 15748) fu, quindi, stipulato un primo contratto di subaffitto di ramo d'azienda (**all.30**) riguardante n. 12 punti vendita, cui si aggiunse, in data 13 maggio, un secondo contratto avente al oggetto altri 3 negozi (**all.31**).

Tali contratti prevedevano che Caleidos avrebbe incassato €10.000,00 al mese per il sub-affitto e Victory si sarebbe assunta, oltre al costo dei dipendenti dei punti vendita, tutte le spese di gestione degli stessi (compresi affitti e costi consortili).

Il 27 marzo Caleidos entrò con la quota del 50%, nella compagine sociale di Victory srl (**all.32**: verbale assemblea).

Caleidos si riservò, però, di proseguire l'attività di *"produzione di articoli a marchio proprio unitamente ad uno o più punti vendita destinati alla chiusura o a diventare negozi monomarca e/o spacci aziendali;"* (così riportato nella "Premessa" dei contratti già allegati sub 30 e 31).

Quanto alle rimanenze presenti nei punti vendita ed a quelle *"presenti nella sede della concedente e afferenti al solo ramo d'azienda RETAIL"*, l'art. 10 dei due contratti, prevedeva espressamente l'effettuazione di un inventario in contraddittorio fra le parti e la messa a disposizione dell'affittuaria *"con l'utilizzo del cosiddetto "conto vendita"*.

Si sarebbe poi proceduto all'emissione di una fattura mensile da parte di Caleidos nei confronti di Victory, sulla base dei consumi "intervenuti e documentati dai tabulati gestionali".

Ho verificato le fatture emesse a seguito di tali accordi (all.33 – prima ed ultima pagina di ogni fattura poiché le stesse superano anche le 100 pagine ciascuna) che sono riassunte nella tabella nella pagina che segue:

VENDITE SUL CONSUMATO A VICTORY DAL 30/04/2014

	N.FATT.	DATA	TOTALE	NETTO MERCE
1	686	30/04/2014	163.234,65	133.798,89
2	774	31/05/2014	208.055,32	170.537,15
3	826	30/06/2014	191.920,21	157.311,65
4	885	31/07/2014	220.757,11	180.948,45
5	1103	31/08/2014	366.888,47	300.728,25
6	1445	30/09/2014	121.929,51	99.942,22
7	1683	31/10/2014	70.706,43	57.956,09
8	1795	28/11/2014	86.928,76	71.253,08
9	1868	31/12/2014	65.785,78	53.922,77
10	57	31/01/2015	24.207,65	19.842,34
11	203	28/02/2015	48.865,79	40.053,93
12	594	31/03/2015	61.172,84	50.141,67
13	701	30/04/2015	14.989,88	12.286,79
14	768	31/05/2015	43.119,72	35.344,03
15	820	30/06/2015	21.999,14	18.032,08
16	889	31/07/2015	27.073,09	22.191,06
17	1027	02/09/2015	31.301,99	25.657,37
18	1161	30/09/2015	27.510,02	22.549,20
19	1396	31/10/2015	24.658,18	20.211,62
				1.492.708,64

Naturalmente, come riportato nelle citate "Premesse" dei due contratti, Caleidos continuava l'attività di grossista anche vendendo a Victory che diventò il suo principale cliente.

Nonostante tali operazioni, peraltro compiute nel corso dell'esercizio, anche il 2014 si chiuse con una perdita di €1.281.000,00 (sempre coperta dai soci) nonostante l'aumento del fatturato *wholesales*, che superò €4.600.000,00, spinto dalle cessioni a Victory.

Anche nel 2014 la società omise il versamento dell'iva per €897.821,00.

Il piano prosegue evidenziando che neppure l'operazione Victory ottenne i risultati sperati, se non in parte. Ci si aspettava, infatti, che il fatturato della nuova società superasse la somma dei fatturati dei negozi già gestiti da Victory e di quelli sub affittati da Caleidos.

Nel 2015, invece, i ricavi di Victory non superarono i 14 milioni circa, con un risultato d'esercizio sostanzialmente in pareggio ed un appesantimento della situazione finanziaria. I debiti complessivi ammontarono ad oltre 7,5 milioni, a fine 2015, saliti nel 2016 a 9,2 milioni, mentre i ricavi crollavano a 11,7 milioni.

Da parte sua, Caleidos vedeva calare il fatturato da 7,8 milioni del 2014 a 4,2 milioni del 2015, con una perdita di bilancio pari a 928.123,00.

In questo caso i soci deliberarono di rinviare al nuovo esercizio la copertura delle perdite. Anche nel 2015 l'iva non veniva versata (euro 469.394,00).

Nei primi mesi del 2016 fu chiaro che continuare l'attività avrebbe soltanto provocato un ulteriore peggioramento della situazione e si interruppe anche l'attività di produzione di prodotti a marchio proprio.

Victory, a sua volta, si trovava sostanzialmente nella stessa pericolosa situazione in cui si era trovata Caleidos prima dell'aggregazione con Victory del marzo 2014.

Anche Caleidos rischiava, in caso di retrocessione dei rami d'azienda, di dover affrontare nuovamente i problemi derivanti dai rapporti di lavoro e dalle responsabilità verso i centri commerciali, che pensava di aver trasferito a Victory due anni prima.

Le famiglie Furlan e Tamburini decisero, quindi, di cedere le partecipazioni in Victory al signor Dalla Libera, operatore di grande solidità patrimoniale, che necessitava di aver a disposizione, nel più breve tempo possibile, dei negozi ove vendere, prima che passassero di moda, la grande quantità di borse a marchio "Just O" che aveva già a disposizione.

Ancora una volta, quindi, gli amministratori di Caleidos si trovarono nella situazione di scegliere il "male minore". Cedettero, quindi, ad un prezzo "simbolico" la partecipazione del 50% in Victory, rinunciando di fatto al credito relativo alle ultime forniture di merce alla stessa Victory.⁵

A mio parere non sarebbe stato possibile ottenere una somma maggiore in quanto, tranne che nel raro caso di un operatore spinto dall'urgenza di motivazioni specifiche (come il signor Dalla Libera), chiunque avrebbe preteso, per acquisire la partecipazione in Victory, una manleva per i debiti verso i

⁵ Si tratta dei 227.683,48 euro + IVA, ancora presenti nella Situazione Patrimoniale di riferimento per cui, come vedremo, gli *advisors* hanno stanziato un fondo di svalutazione di pari importo.

dipendenti e verso gli altri creditori. Successivamente la Società fu messa in liquidazione e rimase sostanzialmente inattiva fino alla decisione di presentare l'istanza di Concordato con riserva.

In conclusione, dal piano concordatario e dalle verifiche che ho svolto, emerge chiaramente come Caleidos sia incorsa in una riduzione dei propri ricavi e dei propri margini operativi a partire già dal 2011.

I ricavi (che passano da €15.843.601 nel 2011 a €1.310.305 nel 2016) si riducevano via via, mentre la struttura di costi rimaneva, invece, significativa, anche se in lenta riduzione.

Ciò ha comportato sempre maggiori difficoltà finanziarie per la Società, che, nonostante le operazioni sopra descritte, non è riuscita a far fronte ai debiti accumulati nei confronti dei propri creditori, in particolare verso l'Erario, intraprendendo, alla fine, la strada della presentazione della domanda di Concordato preventivo.

A mio parere le attività poste in essere da Caleidos furono caratterizzate da razionalità ed ebbero, comunque, un'efficacia parzialmente positiva, anche se non permisero di risolvere la crisi.

Pertanto non ritengo che si possano ravvisare, in tali operazioni, connotazioni distrattive e/o decettive a danno di Caleidos e dei suoi creditori.

7. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO

Per comodità di lettura riporto di seguito la situazione patrimoniale posta a

base della domanda concordataria, riferita alla data del 21.2.2021:

➤ Descrizione conto		Valore contabile
Immobilizzazioni materiali	€	16.141,61
Depositi cauzionali consorzi commercianti	€	4.114,15
Deposito cauzionale Corte Lombarda	€	30.000,00
Rimanenze di merci	€	3.454,23
Crediti da consolidato fiscale	€	1.567.350,64
Erario c/acconti Irap	€	963,00
Erario c/IVA	€	3.157,97
Crediti verso clienti	€	308.170,67
Disponibilità liquide	€	2.582,78
TOTALE ATTIVO	€	1.935.935,05
Patrimonio netto	€	-4.132.200,59
Fondo svalutazione crediti verso clienti	€	277.773,85
Debiti verso soci	€	350.680,02
Debiti tributari	€	5.400.700,50
Debiti verso fornitori	€	38.981,27
TOTALE PASSIVO E NETTO	€	1.935.935,05

Passo all'esame delle singole voci.

8. ATTIVO

8.1 Immobilizzazioni

8.1.1 Immobilizzazioni materiali

Si tratta di attrezzature commerciali, computer ed arredi ecc. vetusti, di scarso valore e di difficilissima rivendita. Nel piano il valore di realizzo viene assunto pari a zero. Ritengo prudenzialmente di confermare tale valore come da tabella sotto riportata:

Descrizione conto	Valore contabile	Valore indicato nel piano	Valore proposto dell'attestatore
Immobilizzazioni materiali	€ 16.141,61	0,00	0,00

8.1.2 Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dai depositi cauzionali versati da Caleidos nel corso dell'attività e non restituiti al momento dell'uscita dai centri commerciali, il cui recupero risulta improbabile dato il decorso del tempo.

Nel piano il valore di realizzo viene assunto pari a zero. Anche in ragione del tempo trascorso, ritengo di confermare il valore del piano:

Descrizione conto	Valore contabile	Valore indicato nel piano	Valore proposto dell'attestatore
Depositi cauzionali consorzi commercianti	€ 4.114,15	0	0,00
Deposito cauzionale Corte Lombarda	€ 30.000,00	0	0,00

Come si vede l'importo principale è quello relativo al negozio gestito, fino al 15 maggio 2014, presso il Centro Commerciale "Corte Lombarda" sito a Bellinzago Lombardo. Il ramo d'azienda costituito da tale negozio, a partire dal 16 maggio 2014, è stato poi subaffittato a Victory srl nell'ambito dell'operazione sopra descritta.

8.2 Rimanenze

Le rimanenze sono rappresentate da merci e prodotti soggetti a stagionalità, risalenti a prima della messa in liquidazione della società (anno 2016).

Nel piano il valore di realizzo viene assunto pari a zero. Ritengo corretto confermare tale valore, considerata la rapida obsolescenza dei prodotti legati al mondo della moda:

Descrizione conto	Valore contabile	Valore indicato nel piano	Valore proposto dell'attestatore
Rimanenze di merci	€ 3.454,23	0,00	0,00

8.3 Crediti

di seguito riepilogati:

Descrizione conto		Valore contabile	Valore indicato nel piano	Valore proposto dall'attestatore
Crediti da consolidato fiscale	€	1.567.350,64	0,00	0,00
Erario c/acconti Irap	€	963,00	0,00	0,00
Erario c/IVA	€	3.157,97	3.157,97	3.157,97
Crediti verso clienti	€	308.170,67	30.396,82	30.396,82
Fondo svalutazione crediti verso clienti	€	-277.773,85	0,00	0,00

Come si evince dalla tabella sopra riportata, i crediti sono rappresentati dalle seguenti voci:

crediti da consolidato fiscale (€.1.567.350,64); si tratta dei crediti verso la società controllante/consolidante Tamburini Srl, derivanti dal vantaggio fiscale conseguente al trasferimento delle perdite Ires.

Ho ritenuto indispensabile, dato che questo credito costituisce sostanzialmente l'unico attivo di Caleidos (oltre alla finanza esterna) considerare anche le caratteristiche della società debitrice (facente capo allo stesso gruppo familiare), verificare attentamente la genesi e l'evoluzione negli anni di questa voce.

Fonti normative

L'adesione al "consolidato fiscale nazionale" determina, in capo alla società controllante, un'unica base imponibile per l'intero gruppo di imprese.

Tale base imponibile è formata dalla somma algebrica delle basi imponibili calcolate dalle singole società che optano per la tassazione di gruppo, aumentata o diminuita per tener conto degli effetti di eventuali rettifiche da consolidamento.

La necessaria comunicazione di opzione per il regime di tassazione al consolidato nazionale è stata presentata dalla società Tamburini spa, in data 18.6.2012, con protocollo n. 12061818080334012 (all.34).

Nel "consolidato nazionale" è previsto, dall'art. 118 comma 1 del TUIR, il consolidamento integrale del reddito complessivo netto della società controllata, ossia *"per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante."*

Possono accedere al consolidato fiscale nazionale tutte le società delle quali la consolidante detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione che le attribuisce il controllo della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria, ossia il *controllo di diritto*.

Come emerge dalla visura camerale storica della società Caleidos srl in liquidazione, *Tamburini* detiene la maggioranza del capitale sociale (60%).

Come sopra esposto, nel 2012 *Tamburini* esercitava l'opzione.

Tale opzione aveva una durata triennale. A decorrere dal periodo d'imposta 2015 è, però, venuto meno l'obbligo di presentare il modello sopra indicato ai

fini del rinnovo dell'opzione. Conseguentemente l'opzione è stata esercitata nel modello dall'Unico SC 2015 di *Tamburini*.

Infatti, il Modello Redditi SC, riserva la sezione II del quadro OP "Comunicazioni per i regimi opzionali" ai dati relativi all'opzione per il "consolidato fiscale nazionale".

Oltre al requisito del controllo, per l'efficacia dell'esercizio dell'opzione è richiesta la sussistenza di due ulteriori condizioni:

- Identità dell'esercizio sociale di ciascuna società consolidata con quello del soggetto consolidante;
- Elezione di domicilio da parte di ciascuna consolidata presso il soggetto consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali l'opzione è esercitata.

Tali condizioni sussistono per *Caleidos* e *Tamburini*.

Genesi del credito

In data 18 giugno 2012 le società *Tamburini* e *Caleidos* sottoscrivono un accordo di consolidamento "consolidato fiscale nazionale", a norma dell'art. 117 DPR 917/86 (all.35).

Tale accordo prevedeva, tra le altre cose, che la consolidante "prende atto di dover indicare nella dichiarazione dei redditi di consolidamento l'intero reddito della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta dalla stessa".

Evidenzio di seguito, distinguendo per anno, quanto accaduto:

1) **anno 2012:** la Tamburini presentava la prima dichiarazione CNM “Consolidato Nazionale e Mondiale”, relativa al periodo d’imposta 2012, che riportava, nel quadro NF, i seguenti dati: al rigo NF1 la perdita della società consolidante (*Tamburini*) pari ad €.- 27.746,00 e al rigo NF2 la perdita della società consolidata (*Caleidos*) per €.- 1.584.721,00, determinando così la perdita globale da consolidamento, al rigo NF12, per €.- 1.612.147,00.

Il credito iscritto in bilancio di *Caleidos*, per l’anno 2012, corrispondeva ad €.435.800,00, pari al 27,5% (aliquota IRES del momento) della perdita trasferita dalla società controllata alla consolidante.

2) **anno 2013:** la Tamburini presentava il CNM “Consolidato Nazionale e Mondiale”, relativo al periodo d’imposta 2013 che riportava, nel quadro NF, i seguenti dati: al rigo NF1 il reddito della società consolidante pari ad €.140.944,00 e al rigo NF2 la perdita della società consolidata per €.- 1.514.023,00, determinando così la perdita globale da consolidamento, al rigo NF12, per €.- 1.373.079,00.

Il credito iscritto in bilancio di *Caleidos*, per l’anno 2013, corrispondeva ad €.416.356,00, pari al 27,5% della perdita trasferita dalla società controllata alla consolidante;

3) **anno 2014:** la Tamburini presentava il CNM, relativo al periodo d'imposta 2014 che riportava, nel quadro NF, i seguenti dati: al rigo NF1 il reddito della società consolidante pari ad €.678.481,00 e al rigo NF2 la perdita della società consolidata per €.- 1.394.227,00, determinando così la perdita globale da consolidamento, al rigo NF12, per €.- 715.746,00.

Il credito iscritto in bilancio di Caleidos per l'anno 2014 corrispondeva ad €.383.412,00, pari al 27,5% della perdita trasferita dalla società controllata alla consolidante;

4) **anno 2015:** la Tamburini presentava il CNM, relativo al periodo d'imposta 2015 che riportava, nel quadro NF, i seguenti dati: al rigo NF1 il reddito della società consolidante pari ad €.1.029.800,00 e al rigo NF2 la perdita della società consolidata per €.- 792.047,00, determinando così il reddito globale da consolidamento, al rigo NF12, per €.237.753,00.

Il risparmio fiscale è, quindi, pari ad €.217.812,93 (27,5% della perdita trasferita) mentre il credito iscritto in bilancio di Caleidos sr, per l'anno 2015, è pari €.218.332: vi è, quindi, una piccola differenza pari ad €.519,07;

5) **anno 2016** (anno della messa in liquidazione di entrambe le società) – in questa annualità le dichiarazioni presentate sono due, una relativa al periodo ante liquidazione e una relativa al periodo post liquidazione, come di seguito evidenziato:

periodo dal 1/1/2016 al 21/9/2016 - la Tamburini presentava il CNM relativo al periodo d'imposta ante liquidazione e riportava, al rigo NF1 il reddito della società consolidante pari ad €508.022,00 e al rigo NF2 la perdita della società consolidata per €.- 766.158,00, determinando così la perdita globale da consolidamento, al rigo NF12, per €.- 258.136,00.

Periodo dal 22/9/2016 al 31/12/2016 - la Tamburini presentava il CNM relativo al periodo d'imposta post liquidazione e riportava, al rigo NF1 il reddito della società consolidante pari ad €264.350,00 e al rigo NF2 la perdita della società consolidata per €.- 58.370,00, determinando così il reddito globale da consolidamento, al rigo NF12, per €205.980,00.

Il credito iscritto in bilancio di Caleidos, per l'anno 2016, corrispondeva ad €226.746,00 pari al 27,5% (aliquota IRES) della somma delle perdite trasferite dalla società controllata alla consolidante;

- 6) **anno 2017:** la Tamburini presentava il CNM, relativo al periodo d'imposta 2017 che riportava, nel quadro NF, i seguenti dati: al rigo NF1 il reddito della società consolidante pari ad €537.879,00 e al rigo NF2 la perdita della società consolidata per €.- 636.213, determinando così la perdita globale da consolidamento, al rigo NF12, per €.- 98.334,00.

Il credito iscritto in bilancio di Caleidos per l'anno 2017 corrispondeva ad €152.688,00, pari al 24% (aliquota ridotta dalla legge di stabilità 2016,

Legge 208/2015) della perdita trasferita dalla società controllata alla consolidante;

7) **anno 2018:** la Tamburini presentava il CNM, relativo al periodo d'imposta 2018 che riportava, nel quadro NF, i seguenti dati: al rigo NF1 il reddito della società consolidante pari ad €.99.660,00 e al rigo NF2 il reddito della società consolidata per €.26.204,00, determinando così il reddito globale da consolidamento, al rigo NF12, per €.125.864,00.

In questo anno non è stato ovviamente iscritto a bilancio alcun credito.

8) **anno 2019:** la Tamburini presentava il CNM, relativo al periodo d'imposta 2019 che riportava, nel quadro NF, i seguenti dati: al rigo NF1 il reddito della società consolidante pari ad €.110.724,00 e al rigo NF2 la perdita della società consolidata per €.- 9.019,00 determinando così il reddito globale da consolidamento, al rigo NF12, per €.101.705,00.

Il credito iscritto in bilancio di Caleidos, per l'anno 2019, corrispondeva ad €.2.164,00, pari al 24% della perdita trasferita dalla società controllata alla consolidante;

Alla luce di quanto sopra indicato, il credito complessivo maturato in capo alla società Caleidos è pari ad €.1.567.350,64.

Tale importo non corrisponde esattamente alla somma dei crediti sopra indicati, in quanto il credito sorto relativamente all'anno 2012 ha subito delle compensazioni e delle integrazioni come evidenziato nel paragrafo che segue.

Rileva precisare che, dal momento che gli utili di *Tamburini* sono stati nettamente inferiori alle perdite di *Caleidos*, parte delle stesse sono rimaste inutilizzate e il vero beneficio per *Tamburini* ammonta ad circa €.830.000,00.

Evoluzione del credito sorto nell'anno 2012

Evidenzio di seguito l'evoluzione del credito da consolidamento, relativo all'anno 2012, che è l'unico che subisce delle variazioni nel corso degli anni:

Anno 2012 €.435.800.000
Anno 2013 rilevazioni in aumento per €.2.303,83, saldo finale €.438.103,85
Anno 2014 invariato
Anno 2015 invariato
Anno 2016 invariato
Anno 2017 rilevazioni in aumento per €.3.414,46 rilevazioni in diminuzione €.251.953,51, saldo finale €.189.564,78;
Anno 2018 variazioni in diminuzione per €.8.710,78, saldo finale €.180.854,00;
Anno 2019 variazioni in diminuzione per €.13.201,36, saldo finale €.167.652,64 (corrispondente al saldo indicato nel bilancino al 31/12/2020).

Confronto tra i bilanci *Tamburini* e *Caleidos* relativamente ai debiti /crediti da consolidamento

A seguito dalle verifiche effettuate, ho accertato che i crediti via via indicati nei bilanci di *Caleidos*, corrispondano al relativo debito inserito nei bilanci della consolidante *Tamburini*, ad eccezione di alcune piccole differenze che evidenzio di seguito:

Anno 2012: Caleidos riporta nel proprio bilancio un credito verso la società Tamburini per euro 435.800,00 e Tamburini riporta nel proprio bilancio il corrispondente debito verso Caleidos di pari importo.

Anno 2013: Caleidos riporta nel proprio bilancio un credito verso Tamburini per euro 852.156,00. Tamburini riporta, invece, un debito verso Caleidos per euro 854.459,85. L'importo differisce di euro 2.303,85 (corrispondente alla variazione in aumento, sempre nello stesso anno, riportata nella precedente tabella).

Anno 2014: Caleidos iscrive nel proprio bilancio un credito verso la Tamburini per euro 1.235.568,00, Tamburini riporta un debito verso la Caleidos per euro 1.237.871,85. L'importo differisce sempre di euro 2.303,85.

Anno 2015: Caleidos iscrive nel proprio bilancio un credito verso la società Tamburini per euro 1.453.900,00, Tamburini riporta un debito verso Caleidos per euro 1.455.396,85. La differenza in questa annualità si riduce ad euro 1.496,85.

Anno 2016: Caleidos riporta un credito verso la società Tamburini per euro 1.680.646,00, Tamburini iscrive un debito verso Caleidos di euro 1.682.140,85. L'importo differisce sempre di euro 1.494,85.

Anno 2017: Caleidos riporta un credito verso la società Tamburini per euro 1.581.380,68, Tamburini riporta un debito verso Caleidos per euro 1.587.098,78. La differenza aumenta e diventa pari ad euro 5.718,10.

Anno 2018: Caleidos iscrive un credito verso la società Tamburini per euro 1.569.645,00, Tamburini riporta nel proprio bilancio un debito verso Caleidos di pari importo.

Anno 2019: Caleidos iscrive un credito verso la società Tamburini per euro 1.567.350,64, Tamburini riporta un debito verso Caleidos di pari importo.

Nel piano concordatario alle pagg. 19 e 31 viene prevista una rettifica della valorizzazione del credito con una variazione in aumento di euro 229.458,85 derivante dall'annullamento delle compensazioni effettuate nel 2017 relativamente al credito sorto nel 2012.

Inoltre, il piano prevede una variazione in diminuzione di euro 13.883,00, derivante dalla dichiarazione di consolidato fiscale relativa all'esercizio 2020 (primo anno in cui Caleidos dichiara un reddito e Tamburini una perdita).

A completamento delle verifiche sopra riportate ho appurato che non vi sono accertamenti in corso a carico di nessuna delle due società (**all.36:** dichiarazioni dell'amministratore).

Per concludere, quanto all'effettività ed alla correttezza dell'iscrizione del credito da consolidamento presente nei bilanci di Caleidos, pari ad €1.567.350,64 (prima delle rettifiche appena esposte) ritengo che lo stesso esista, sia fondato sulle normative vigenti e che corrisponda (salvo trascurabili differenze) a quanto riportato nella scrittura contabili e nei bilanci di Tamburini. Le rettifiche, a loro volta, paiono corrette.

Nel piano concordatario il credito viene ritenuto totalmente inesigibile in base a documentate considerazioni sull'incapienza del patrimonio della Tamburini srl che mi appaiono condivisibili, anche alla luce della relazione sulle risultanze dei registri immobiliari (**all.37**) ed alla documentazione relativa all'esecuzioni immobiliare RGE n. 184/2017 in corso sull'unico immobile della Tamburini non compreso nella relazione sopra citata in quanto a Trieste vige, come noto, il sistema tavolare (**all.38**). In seguito commenterò la proposta di cessione di tale credito.

Erario clacconti Irap (€.963,00); si tratta degli acconti d'imposta versati per l'anno 2020. Tale importo viene azzerato.

Il sottoscritto concorda con tale valutazione.

Erario c/IVA (€.3.157,97); si tratta dell'IVA su acquisti dell'anno 2020.

Nel piano l'importo viene confermato in considerazione del fatto che tale credito sorge in esercizi successivi a quelli in cui è stato omesso il versamento dell'iva. In base a tale considerazione ritengo di confermare tale importo.

crediti verso clienti (€.308.170,67); si tratta di crediti commerciali.

Quanto al credito verso Victory srl (oggi Retail srl) nel piano viene stanziato un fondo di svalutazione di €.277.773,85. Gli *advisors* ritengono totalmente inesigibile tale credito, dato che la società Victory srl è in liquidazione e non risulta patrimonializzata. Ho verificato che l'ultimo bilancio depositato da Victory, ora Retail srl è quello relativo al 2016.

Nel piano viene assunto l'importo di €30.396,82, la cui recuperabilità è certa, così suddiviso:

- a) Sirena Snc €8.757,80;
- b) Fashion Link Srl Unipersonale €5.396,10;
- c) Viola Sas €16.242,92.

Tale importo risulta incassato nei giorni scorsi (**all.39**: movimenti conto Volksbank di Jesolo n. 65204).

Confermo, quindi, tale importo.

8.4 Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo di cassa presente presso la sede della società.

Anche tale importo risulta versato nel conto corrente acceso presso La Volksbank, agenzia di Jesolo Lido (già allegato sub 39).

L'importo viene confermato.

Descrizione conto	Valore contabile	Valore indicato nel piano	Valore proposto dall'attestatore
Disponibilità liquide	€ 2.582,78	2.582,78	2.582,78

Ai fini di una compiuta disamina dell'attivo si riporta tabella riepilogativa:

Descrizione conto		Valore contabile	Valore indicato nel piano	Valore proposto dall'attestatore
Immobilizzazioni materiali	€	16.141,61	0,00	0,00
Depositi cauzionali consorzi commercianti	€	4.114,15	0,00	0,00
Deposito cauzionale Corte Lombarda	€	30.000,00	0,00	0,00
Rimanenze di merci	€	3.454,23	0,00	0,00
Crediti da consolidato fiscale	€	1.567.350,64	0,00	0,00
Erario c/acconti Irap	€	963,00	0,00	0,00
Erario c/IVA	€	3.157,97	3.157,97	3.157,97
Crediti verso clienti	€	308.170,67	30.396,82	30.396,82
Disponibilità liquide	€	2.582,78	2.582,78	2.582,78
TOTALE ATTIVO	€	1.935.935,05	36.137,57	36.137,57

9. PASSIVO

Nel prosieguo analizzo i dati contabili relativi alle singole voci che compongono il passivo patrimoniale, evidenziando le previsioni di pagamento contenute nel piano concordatario.

9.1 Debiti verso soci

Si tratta di crediti dei soci derivanti da pagamenti da loro effettuati di debiti di Caleidos nei confronti di due banche. I soci vi hanno espressamente rinunciato, con dichiarazioni di remissione del debito, condizionate risolutivamente alla mancata omologazione del Concordato preventivo (all.40).

Ai fini del concordato l'importo viene conseguentemente azzerato.

Descrizione conto	Valore contabile	Valore indicato nel piano	Valore proposto dall'attestatore
Debiti verso soci	€ 350.680,02	0,00	0,00

9.2 Debiti tributari

Il piano riporta debiti tributari per complessivi €5.461.545,21, rappresentati per la maggior parte dall'IVA dovuta per gli anni d'imposta dal 2011 al 2017 (€5.448.125,53) oltre a piccoli importi riferiti a ritenute per gli anni 2015 e 2017 (€8.733,31) e ad Irap per l'anno 2018 (€8.240,54) come da prospetto riepilogativo che, data l'importanza della posta, riporto anch'io per comodità di lettura:

N. cartella AdE-Riscossione	Tributo	Anno d'imposta	Totale debito
11920170002545714	IVA	2011	117.725,62
11920170004937531	IVA	2012-2013	3.133.152,69
11920180005197409	IVA	2014	1.426.478,41
11920170007385653	IVA	2015	723.941,35
11920190013050834	IVA	2016	21.717,31
11920190001316153	IVA	2017	21.399,02
11920190006719756	RITENUTE	2015	3.711,13
Totale cartelle esattoriali			5.448.125,53
N. avviso AdE			
1369119181	IRAP	2018	8.240,54
29670018701	RITENUTE	2017	5.022,18
18000025	Tassa conc. gov.	2018	156,96
Totale avvisi AdE			13.419,68
TOTALE GENERALE			5.461.545,21

Confermo tali importi in quanto risultanti dal certificato dei carichi pendenti dell'AdE e dall'estratto dei ruoli dell'AdR (già allegato sub. 2).

9.3 Debiti verso fornitori

Si tratta di un debito per fornitura di merci di €29.222,86 nei confronti di "Guangzhou Valeria Trading Co. Ltd", società cinese, oltre ad €9.864,69 nei confronti di Tim Spa, €30,90 nei confronti di Veritas Spa ed €185,81 nei confronti di INCSA Srl.

Nel piano tali importi vengono confermati, mentre vengono azzerati gli importi a credito nei confronti di Enel Energia Spa per €111,86 ed E-On Energia Spa per €211,13, riferiti a note di credito su forniture di energia elettrica risalenti nel tempo. Ritengo di confermare i valori di piano, in quanto Inca srl ha confermato

il proprio credito. Per le altre posizioni ritengo di confermare i valori, corrispondenti ai valori contabili:

Descrizione conto	Valore contabile	Valore indicato nel piano	Valore proposto dall'attestatore
Debiti verso fornitori	€ 38.981,27	39.304,26	39.304,26

9.4 Debiti verso controllante

Come già detto, tale voce rappresenta il debito derivante dal trasferimento del risultato positivo indicato nella dichiarazioni 2020, non presente nella situazione "di riferimento", in quanto le imposte in capo a Caleidos sono state in seguito liquidate dall'Agenzia delle Entrate.

Come già riferito il debito viene compensato con il credito da consolidato fiscale nei confronti della stessa controllante. Concordo con l'azzeramento indicato nel piano:

Descrizione conto	Valore contabile	Valore indicato nel piano	Valore proposto dall'attestatore
Debiti verso controllante	€ 13.883,00	0,00	0,00

9.5 Spese di procedura

Stima onorari organi della procedura

Il piano prevede un compenso per il Commissario giudiziale parametrato sulla base dei valori medi di tariffa previsti dal D.M. 25.01.2012 n. 30.

Per quanto riguarda il compenso spettante al liquidatore giudiziale, dottoressa Tiziana Zaniol, risulta agli atti il mandato per l'importo complessivo di €20.000,00 oltre accessori di legge.

Il Contributo unificato è stato quantificato in €125,00.

Spese di procedura		Importo
Compenso Commissario Giudiziale	€	75.660,00
Compenso Liquidatore Giudiziale	€	20.800,00
Contributo unificato	€.	125,00
TOTALE	€	96.585,00

Gli importi sopra indicati non tengono conto dell'IVA, in quanto gli *advisors* hanno riferito che l'IVA a credito verrà compensata con il debito per ritenute irpef da versare.

Stima onorari per assistenza professionale concordato preventivo

Il piano indica anche i compensi spettanti agli *advisors* finanziari, ai legali nonché l'onorario spettante al sottoscritto attestatore, al netto degli acconti pagati, riassunti nella tabella sottostante:

Compensi professionali in prededuzione		Importo
Compenso <i>advisors</i> finanziari	€	52.000,00
Compenso <i>advisor</i> legale	€	10.400,00
Compenso professionista asseveratore	€	39.000,00
TOTALE	€	101.400,00

Confermo tali importi, avendo verificato i relativi mandati.

Stima dei costi di mantenimento della società sino alla esecuzione del concordato

La ricorrente ha provveduto a stimare i costi per il mantenimento della Società per gli anni 2021-2022, ipotizzando di completare la fase esecutiva del piano concordatario entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa.

Costi di mantenimento	Importo
Spese gestione amministrativa	€ 2.080,00

Anche questo importo è prededucibile e ritengo di confermarlo.

I costi prededucibili ammontano, quindi, a complessivi euro 200.065,00.

9.6 Fondi

Il piano prevede un "fondo rischi generico in prededuzione" per euro 9.000,00 ed un "fondo rischi specifico in privilegio" di euro 50.000,00.

Ritengo che tali appostazioni siano congrue, date le specificità della presente procedura.

Infatti, in questa procedura, non sono presenti creditori considerati chirografari che potrebbero richiedere il riconoscimento del privilegio artigiano, non vi sono contenziosi in corso, e dato il lungo periodo di inattività della Società, non si paventano richieste da parte di professionisti non considerati. Ritengo, quindi, congruo il "fondo rischi in prededuzione" e sufficiente a coprire anche la

differenza di circa 4.000,00 tra l'iva da pagare sui compensi dei professionisti in prededuzione e l'importo relativo alle ritenute irpef da versare.

Anche il "fondo rischi specifico in privilegio" appare congruo, non apparendo prevedibili ulteriori richieste dall'Agenzia delle Entrate.

Il totale del passivo concordatario ammonta ad euro 5.759.914,47.

Il tutto è correttamente sintetizzato nelle tre tabelle riportate alle pagine 28, 29 e 30 del Piano.

10. IL PIANO

Da pag. 30 a pag. 36 viene esposto il piano concordatario, l'apporto di finanza esterna e le relative garanzie.

Il piano è molto semplice e prevede:

- 1) il realizzo delle attività formate da rimanenze e crediti dei quali €33.007,90 già presenti nel conto corrente bancario acceso presso la Volksbank di Jesolo (già allegato sub 39), €3.157,97 relativi al credito iva;
- 2) la cessione *pro soluto* del credito verso Tamburini (di €1.782.926,49) alla signora Rosina Grilli per €190.000,00 (somma che la signora ha già consegnato al Notaio A.S. Vianello, che lo ha versato su un conto vincolato, **all.41**).

3) messa a disposizione da parte dei signori Paolo, Francesca, Debora ed Alver Tamburini e della signora Rosina Grilli, a condizione dell'omologa del concordato della somma di €1.260.000,00. Questa somma è formata da €110.000,00, già consegnati in "deposito fiduciario" al Notaio A.S. Vianello e che verranno consegnati, entro 5 giorni dalla richiesta, al liquidatore giudiziale a condizione dell'omologa definitiva del concordato (**all.42**).

La restante somma di €1.150.000 deriverà dalla vendita di un compendio immobiliare denominato "Condominio Rosa", meglio descritto nella perizia di stima dell'arch. Daniele Varisco (già allegato sub. 5) confermata dalla dichiarazione di un'agenzia immobiliare "F Immobiliare sas" di Jesolo (**all.43**).

Su tale immobile i soci si impegnano a costituire, in favore dei creditori della Caleidos, un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. (già allegato sub 42).

La signora Grilli si è, inoltre, impegnata, nel caso in cui la vendita dell'immobile dovesse avvenire ad un prezzo inferiore al valore di stima, a versare la differenza, fino ad un importo massimo di €100.000,00 (**all.44**).

11. PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE

Il piano da atto della contemporanea presentazione della proposta di transazione fiscale. Tale proposta prevede il pagamento delle somme disponibili derivanti dal patrimonio di Caleidos, detratte le spese in prededuzione (226.137,57-209.065,00) pari ad €17.072,57.

Tale somma verrà utilizzata per pagare integralmente, nella misura di €16.410,01, i debiti per ritenute irpef ed irap, comprensive di sanzioni ed interessi. I restanti €662,56 verranno utilizzati per il pagamento di una piccolissima parte dell'iva in linea capitale (€3.261.766,98).

Le somme impagate (comprensive del fondo rischi di €50.000,00) degradate a chirografo per €4.715.545,03 (collocate in un'apposita classe) verranno pagate parzialmente con l'utilizzo della finanza esterna (pari ad €1.260.000,00).

I crediti tributari chirografari *ab origine* (pari a €778.927,61) e i debiti commerciali (pari ad €39.304,26) vengono inseriti in un'altra classe. Entrambe le classi verranno pagate nella misura del 22,77%.

12. RIEPILOGO PROPOSTA CONCORDATARIA E TEMPI DI PAGAMENTO

La proposta concordataria Caleidos prevede:

- a) il pagamento integrale degli oneri prededucibili, comprensivi delle somme preventivate per la gestione della società durante la procedura, entro tre mesi dall'omologa definitiva del concordato;
- b) il pagamento dei crediti privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;
- c) suddivisione dei creditori chirografari e privilegiati per la parte di credito degradata in due classi:

prima classe: Erario per la parte degradata a chirografo.

Seconda classe: creditori chirografari e crediti erariali per la parte chirografaria *ab origine*.

Il pagamento a favore di entrambe le classi viene previsto entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa del concordato.

La proposta viene, poi, riassunta nella tabella a pagina 43 e 44 che evidenzia un fabbisogno complessivo di €5.759.914,47 ed un pagamento per €1.486.137,57.

13. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO CONCORDATARIO

Come più volte anticipato, questo piano si basa, quasi totalmente, sulle risorse esterne.

Le poche risorse provenienti da Caleidos (in tutto €36.137,57) sono state già realizzate per quanto riguarda l'incasso dei crediti e la giacenza di cassa, mentre il credito iva verrà usato in compensazione.

Se verrà accettata la proposta di acquisto del credito formulata dalla signora Grilli, sarà possibile incassare la somma di €190.000,00⁶ (già depositata presso il notaio Vianello cfr. allegato sub 41) che, in caso di mancata accettazione, non ritengo possibile incassare per i motivi già esposti.

Per quanto riguarda la finanza esterna (in totale €1.260.000) la stessa, nella misura di €110.000,00 è anch'essa già disponibile, a condizione dell'omologa definitiva del Concordato, presso il notaio Vianello (cfr. allegato sub 42).

Quanto alla somma di €1.150.000,00 i tre amministratori (ad esclusione di Paolo Tamburini) e la signora Rosina Grilli, hanno messo a disposizione un immobile di loro proprietà sito a Jesolo, periziato dall'arch. Varisco.

La cifra stimata dal tecnico è stata considerata realizzabile anche da un'agenzia immobiliare in loco che ha preso in considerazione i più probabili valori realizzabili in tempi brevi, comunicando l'interesse di alcuni clienti all'acquisto.

⁶ Sostanzialmente riconducibile alle risorse esterne.

Nonostante diverse trattative iniziate, non è stato ancora possibile raccogliere un'offerta irrevocabile. Trattandosi della vendita "in blocco" di sei appartamenti con garage e posti auto, i potenziali interessati sono operatori turistici che li acquisterebbero per utilizzarli sul mercato delle locazioni stagionali. Le affermazioni dell'agenzia immobiliare (già allegato sub 43) paiono, quindi, fondate.

La signora Grilli, che appare sufficientemente patrimonializzata (all.45 certificato catastale) si è impegnata ad integrare la somma che dovesse essere incassata in misura inferiore al valore di stima, fino ad un massimo di €.100.000,00.

Tenuto conto anche del fatto che la stagione è oramai iniziata e che i potenziali clienti di immobili a Jesolo hanno in massima parte concluso le ricerche di immobili da acquistare⁷, ritengo plausibile che l'immobile possa essere ceduto ad un prezzo "vicino" al valore periziato.

E' risaputo che il mercato immobiliare di Jesolo è quello che nel Veneto ha resistito meglio alla crisi sia generale che di settore.

In ogni caso, la garanzia della signora Grilli copre fino all'8,7% gli eventuali sconti che dovessero essere concessi per concludere la vendita (permettendomi una semplice "prova di resistenza").

⁷ Ricerche che riprenderanno a fine stagione.

In conclusione, ritengo che il complesso delle operazioni poste in essere per garantire l'afflusso delle risorse esterne, nella misura indicata dal piano, possa essere considerato sufficiente per raggiungere l'obiettivo, rendendo economicamente fattibile il Piano.

14. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA FALLIMENTARE

E' relativamente facile stabilire che, escludendo le risorse esterne condizionate all'omologa, €33.000,00 circa (derivanti dalla liquidità e dal recupero dei crediti) costituiscono l'unico attivo realizzabile dal curatore, a parte l'esercizio di azioni revocatorie/risarcitorie.

Mi sento di concordare con gli *advisors*, che escludono la possibilità di azioni revocatorie del curatore, dato che la società, come detto, è inattiva da cinque anni. In particolare, sotto questo profilo, non sarà possibile esperire le azioni revocatorie nei confronti delle banche che, in ragione della solvibilità del soggetto contro cui viene esercitata l'azione, sono quelle che normalmente danno la soddisfazione più concreta alle curatele.

Risulta necessario, quindi, prevedere quale potrebbe essere l'effettivo risultato utile di un'azione di risarcimento contro amministratori e sindaci.

Il curatore dovrebbe contestare il mancato versamento dell'iva dichiarata per gli anni compresi fra il 2011 e il 2016, (oltre a modestissimi importi per irap e ritenute irpef).

Passo, quindi, all'esame di tale ipotesi.

14.1 L'azione potenzialmente esercitabile dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci

Va innanzitutto evidenziato come questo tema appaia estremamente complesso e delicato.

Così si esprime Francesco Dimundo nella quarta di copertina del suo recentissimo "Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali", Padova 2021: *"Le azioni di responsabilità contro gli organi gestori e di controllo della società trovano invero, come noto, il loro ambiente elettivo nell'ambito delle procedure concorsuali, ove hanno assunto il ruolo di "fonte di approvvigionamento" principale ai fini del recupero dell'attivo"*.

Questa considerazione pratica ha comportato che l'evoluzione della materia dipenda in gran parte dalla giurisprudenza (copiosissima a causa della numerosità delle azioni proposte dalle curatele) più ancora che dalle frequenti innovazioni del legislatore⁸.

⁸ Innovazioni che spesso, come nel caso del Codice della crisi, vengono ripetutamente modificate prima ancora di entrare in vigore, agendo, però, come stimolo per i giudici ad utilizzarle come fonti interpretative delle norme già esistenti.

La dottrina fatica a stare al passo con tale evoluzione, affidandosi più alle note a sentenza ed agli articoli su quotidiani del settore (come ad esempio Eutekne, Euroconference ecc.) che ad opere generali e sistematiche.

Correndomene l'obbligo, come evidenziato nella "premessa specifica" sopra riportata, cerco di addentrarmi in questo difficile argomento.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori (ed i sindaci) esercitata dal curatore fallimentare ex articolo 146 L.F. compendia in sé le azioni ex artt. 2392 2393 e 2394 codice civile ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio considerato come garanzia dei soci e dei creditori sociali.

Le azioni nei confronti degli amministratori, previste, ripeto, dagli articoli da 2392 a 2394 del c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.f..

Tale azione assume contenuto inscindibile ed *"implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni ma non ne immuta i presupposti"*⁹. I presupposti, cioè, restano costanti ma la disciplina applicabile è varia essendo – e rimanendo – differenti fra le due azioni la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di

⁹ Cassazione Sezioni Unite 23.1.2017 n. 1641 che conferma le numerose altre precedenti, tra cui Cass. 29.9.2016 n. 19340 e Cass. 12.9.2014 n. 19308 ecc.

determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.¹⁰

Ne consegue che il curatore, una volta effettuata la scelta del tipo di azione, rimane ad essa vincolato, soggiacendo anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata.¹¹

La responsabilità **verso la società**, prevista e disciplinata dagli articoli 2392 e 2393 c.c., trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri di gestione della società e di direzione dell'impresa sociale, imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo **generale** di vigilanza o dell'altrettanto **generale** obbligo di intervento preventivo e successivo.

Tale azione mira a far valere la responsabilità degli amministratori per le violazioni che abbiano cagionato un pregiudizio al patrimonio della società e *“costituisce uno strumento di conservazione di tale patrimonio e non un mero mezzo di controllo dell'operato degli amministratori”* (Trib. Roma 15/3/2016).

Tale azione ha **natura contrattuale** e, nel nostro caso, originerebbe dall'inadempimento di doveri **specifici** (il versamento degli oneri fiscali) imposti agli amministratori dalla legge.

La prescrizione decorre pacificamente dalla data del fallimento.

Secondo la dottrina: *“Il pregiudizio subito dalla società, suscettibile di risarcimento, non può essere parametrato all'entità dell'imposta in quanto la società era tenuta*

¹⁰ Così Francesco Dimundo op cit pagg. 18 e 19.

comunque a sopportarne il costo. Esso deve piuttosto essere commisurato alle sole sanzioni comminate dall'Amministrazione Finanziaria e dagli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, trattandosi di esborsi che sarebbero stati evitabili qualora l'amministratore, utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse provveduto ad adempiere ai propri obblighi in modo regolare¹²”.

Applicando questi principi, la somma complessiva massima che il curatore potrebbe richiedere ammonta ad €2.185.608,13, cifra data dalla somma delle sanzioni (per €1.150.320,68) degli interessi (€468.517,78) degli interessi di mora (€255.857,20) ed aggi (€310.912,47).

Mentre per le sanzioni e gli aggi di riscossione non vi sono problemi in quanto la società versando l'IVA non li avrebbe dovuti sopportare, secondo me potrebbe non essere corretta la richiesta, nella misura piena, degli interessi anche di mora.

Gli amministratori, infatti, si sono illegittimamente “indebitati” con l'Erario non versando le somme dovute, allo scopo di finanziare il capitale circolante: l'alternativa corretta sarebbe stata quella di indebitare la società presso il sistema bancario, pagando i relativi oneri finanziari.

Ho effettuato, quindi, un confronto fra gli oneri finanziari mediamente sopportati da Caleidos negli anni in cui l'iva avrebbe dovuto essere versata (fra

¹¹ Cassazione del 20.9.2012 n. 15955 ripresa da Trib. Catania del 9.8.2016 in www.giurisprudenzadelleimprese.it

¹² Così Francesco Dimundo, op cit, pag 451.

il 2011 e il 2016) e la richiesta dell'Agenzia, a titolo di interessi, riassunta nel certificato dei carichi pendenti e nell'estratto dei ruoli.

L'Agenzia, ai sensi degli artt. 20 e 30 del DPR 602/1973 applica l'interesse del 4% fino a quando i ruoli vengono consegnati all'esattore e del 5%, mediamente, in seguito (con un tasso fissato annualmente mediante decreto).

Dalla consultazione dei bilanci di Caleidos risulta che il costo medio dell'indebitamento¹³ non si discosta significativamente dai tassi applicati dall'Erario.

Il "*thema probandum*" si articolerebbe nell'accertamento dei tre elementi seguenti:

- a) inadempimento degli obblighi degli amministratori (onere semplicissimo da assolvere trattandosi, come detto, di un obbligo specifico derivante dalla legge);
- b) danno subito dalla società (anche questo semplice da provare ma oscillante a seconda dell'inclusione o meno degli interessi);
- c) nesso causale fra la condotta degli amministratori ed il danno stesso.

Fornire quest'ultima prova, nel caso di specie, potrebbe presentare qualche difficoltà, dal momento che l'azione verrebbe esercitata nei confronti dei soli amministratori "non operativi", in quanto il patrimonio del legale rappresentante, sig. Paolo Tamburini, è sequestrato dalla Procura (**all.46**).

¹³ Determinato in via approssimativa sommando l'indebitamento ad inizio e fine esercizio e dividendolo per due per determinare l'indebitamento medio dell'anno.

Ho esaminato i verbali dei consigli di amministrazione, i quali non danno evidenza di uno specifico esame della problematica.

I verbali del collegio sindacale, a loro volta, riportano saltuariamente le considerazioni dei sindaci sui mancati versamenti, ma non risulta che gli stessi abbiano mai avvisato espressamente gli amministratori delle omissioni, invitandoli ad adempiere per non incorrere in sanzioni, né che abbiano menzionato tali omissioni nelle relazioni ai bilanci.

Il Piano ex. art. 67 l.f., asseverato dal collega Fabrizio Pea, prevedeva espressamente risorse per il pagamento delle imposte.

Il Piano concordatario evidenzia come le azioni programmate e messe in atto da Caleidos apparissero (ragionando *ex ante* e non *ex post*, come spesso si fa negli atti di citazione di queste azioni) razionali ed idonee a fronteggiare la crisi aziendale. Concordo sulla circostanza che tali azioni avrebbero potuto consentire agli amministratori di prevedere un loro effettivo risultato positivo, che avrebbe consentito di regolarizzare gli omessi versamenti mediante il c.d. "ravvedimento operoso".

Soprattutto il tentativo di vendere prodotti a marchio proprio sia ai consumatori che agli altri operatori ed in particolare a Victory e quello di "spalmare" le spese generali su un fatturato crescente derivante dall'operazione Victory¹⁴, parevano fondati.

¹⁴ Operazione che, peraltro, aveva comportato il sacrificio di accettare di operare con un partner al 50% non facente parte della famiglia.

La prova dell' "elemento psicologico" (la conoscenza della situazione e dell'impossibilità di regolarizzarla, da parte dei tre amministratori "non operativi") non risulterà, quindi, di facile assolvimento.

Mi pare significativo, ripeto, che la Procura non abbia ritenuto di agire contro gli amministratori "non operativi"¹⁵, anche se si tratta di un procedimento diverso dall'azione di responsabilità esercitabile dal curatore.

Dovendo esprimere una previsione, penso che tali oneri probatori potrebbero (anche se non senza difficoltà) essere assolti dal curatore.

Per concludere, quindi, pur con tutte le difficoltà del caso, ipotizzo che, in linea teorica, l'esito dell'esercizio di questa azione potrebbe oscillare, tra €.1.460.000,00 ed €.2.185.610,00.

Ricordo che, dalla cifra di un'eventuale condanna, i convenuti potrebbero a loro volta chiedere che venissero detratti i loro controcrediti residui per finanziamento soci, come visto pari a complessivi €.350.680,02 (la loro rinuncia, come detto, è subordinata all'omologa del Concordato).

La condanna effettiva potrebbe, quindi, risultare pari ad una somma compresa fra €.1.110.000,00 ed €.1.835.000,00.

Perché la condanna divenisse definitiva sarebbero probabilmente necessari successivi gradi di giudizio, con i tempi e le spese necessarie.

¹⁵ Ciò è accaduto sia nel procedimento penale per gli omessi versamenti per il 2012 già conclusosi con una condanna in primo grado del signor Paolo Tamburini, che in quello per gli anni successivi, la cui prima udienza è già stata fissata, come riportato nel ricorso, per il 12 dicembre 2021.

Spese particolarmente onerose se si decidesse di esercitare azioni cautelari, dato che la procedura avrebbe a disposizione una liquidità molto ridotta.

Ricordo, inoltre, che, per lo più, questo tipo di azioni si chiudono con transazioni nelle quali ognuna delle parti rinuncia a parte delle proprie pretese, proprio per ovviare ai tempi ed all'alea di giudizi così lunghi e complicati.

Ai sensi dell'art. 111 l.f. dovrebbero essere innanzitutto pagate le spese generali del fallimento, compreso il compenso del curatore stimabili, se si utilizzasse la misura media della tariffa utilizzata dai Tribunali, in oltre €75.000,00 per il curatore oltre a 10.000 euro di spese generali (contributo unificato, spese di giustizia, software Falco Fallimenti, notifiche, spese postali, oneri bancari, Cancelliere per inventario, ecc...).

Infine, dato che la giurisprudenza maggioritaria considera prededucibili nel fallimento le spese per i professionisti che hanno assistito la società nella procedura concordataria, anche tali spese andrebbero detratte, unitamente al compenso (ridotto) che verrebbe liquidato al Commissario giudiziale.

La somma di questi oneri può essere, a mio parere, stimata in €100.000,00, compensando qualche riduzione delle insinuazioni degli *advisors* con il compenso (ridotto) del Commissario giudiziale.

A parte ciò, resterebbe il problema dell'effettiva capienza dei patrimoni dei convenuti¹⁶.

¹⁶ Anche l'esercizio di azioni cautelari non sarebbe semplice, data la scarsità di liquidità della procedura che conterebbe, come detto, quasi solo su questa entrata.

Analizzando i patrimoni immobiliari dei tre amministratori (**all.47**: certificati catastali e relazione notarile già allegati sub 37) risulta che il patrimonio immobiliare dei signori Debora, Francesca ed Alver Tamburini sono formati, per la maggior parte, da quote immobiliari che necessiterebbero, quindi, per essere aggredite, non solo di un'esecuzione immobiliare ma anche di un giudizio divisionale con i relativi costi, tempi e difficoltà.

I sindaci, a loro volta, risultano scarsamente patrimonializzati (**all.48**).

Due di loro sono nel frattempo deceduti.

Ricordo che dalla cifra di un'eventuale condanna, i convenuti potrebbero, a loro volta, chiedere che venissero detratti i loro crediti residui per finanziamento soci, come visto pari a complessivi euro 350.680,02.

Altra e distinta forma di responsabilità è quella degli amministratori **verso i creditori sociali** - prevista dal successivo articolo 2394 c.c. come conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale - la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale, di entità tale da rendere lo stesso inidoneo ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (articolo 2740 cod. civ.) con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.

Analizziamo, ora, tale azione, cominciando con le norme in tema di prescrizione.

L'articolo 2949 c.c. ("Prescrizione in materia di società") stabilisce: *"Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese"*.

"Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge".

Il termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'articolo 2949 c.c., al quale è soggetta l'azione di responsabilità della società (ex articolo 2393 codice civile) contro gli amministratori, decorre dalla consumazione del fatto dannoso compiuto dall'amministratore.

Il *dies a quo* del termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (articolo 2935 codice civile).

Nella materia in esame, la legge (articolo 2394 codice civile) stabilisce che l'azione dei creditori sociali contro gli amministratori *"per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale"*, sia esercitabile nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società.

Come detto, tale responsabilità sorge se ed in quanto il comportamento degli amministratori cagioni una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo ad assolvere la funzione di garanzia patrimoniale

generica di cui all'articolo 2740 codice civile.

Il diritto riconosciuto ai creditori sociali è quello di ottenere a titolo di risarcimento l'equivalente della prestazione che, per colpa degli amministratori, la società non è più in grado di adempiere.

Poiché l'elemento essenziale e determinante è l'incapienza e non l'insolvenza o il dissesto, è al momento del verificarsi di tale incapienza che occorre far riferimento per verificare il *dies a quo* del termine prescrizione. Non sempre tale termine decorre dalla data di dichiarazione di fallimento.

Come detto, la legge riconosce ai creditori sociali il diritto ad ottenere dagli amministratori e dai sindaci, a titolo di risarcimento danni, l'equivalente delle prestazioni che, per colpa dei medesimi, la società non è più in grado di adempiere, nell'ipotesi d'insufficienza del patrimonio. Questa nozione è diversa da quella di insolvenza che, come noto, si ha quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Non è sufficiente che si sia verificato un qualsiasi pregiudizio per il patrimonio della società, essendo anche necessario che questo si sia manifestato ed abbia inciso sulla consistenza patrimoniale, nel senso di non consentire (o consentire un minore) soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. 2002 n. 9815).

Il pregiudizio consiste, quindi, nel fatto che il patrimonio sia divenuto inferiore rispetto al passivo della società, ossia che si sia verificato un "deficit patrimoniale".

Nel caso di procedura concorsuale, si può presumere che il deficit si manifesti proprio in occasione del fallimento. Tale presunzione, fondata sull'*id quod plerumque accidit*, non esclude, tuttavia, che, nel caso concreto, il deficit si sia manifestato in un momento anteriore.

L'insufficienza patrimoniale costituisce certamente una situazione esistente ed oggettivamente conoscibile.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 2394 codice civile (secondo cui "*l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti*") va interpretata nel senso che l'insufficienza stessa costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, che si verifica, anche con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio.

Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex articolo 2394 cod. civ., promossa da una procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori e non dal momento in cui s'è manifestato lo stato d'insolvenza della società.

Secondo la Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n° 28617 del 7.11.2019: "*in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della*

diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza”.

Nel caso di specie, la prova appare pacifica, essendo sufficiente la lettura dei bilanci, soprattutto per un soggetto professionalmente dotato come l’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, circa la valenza del bilancio a rappresentare i sintomi dell’incapienza non pare possano esservi dubbi: *“In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, ai sensi dell’art. 2394 cod. civ., il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere”* (Cass. Civ. 21662 del 5 settembre 2018).

E’ vero anche che in presenza, come nel nostro caso, di fatti costituenti reato, il termine prescrizione quinquennale lascia il posto al termine prescrizione del delitto, previsto dalla legge penale (dai 6 agli 8 anni per l’omesso versamento dell’IVA “soprasoglia”).

“Ai fini di valutare se l’azione sociale di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti degli amministratori della società fallita si sia o meno prescritta, il giudice, laddove la Curatela abbia richiesto di accertare in via incidentale la sussistenza nei fatti agli stessi addebitati degli estremi oggettivi e soggettivi della fattispecie criminosa di cui agli artt. 216, primo comma e 217, quarto comma L.F., come richiamati dall’art. 223 L.F., è tenuto ad esaminare se possa trovare applicazione il più lungo termine prescrizione di cui

all'art. 2947, terzo comma, c.c."(Cass. Civ. 26 agosto 2016 n. 17359).

Quindi non è per nulla automatica l'applicazione del termine prescrizione penalistico, ma è necessario che il giudice compia un preciso e rigoroso accertamento circa la sussistenza delle ipotesi delittuose avuto riguardo a tutti gli elementi costitutivi dei reati, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo così come sotto quello del nesso eziologico tra le condotte ed i fatti contestati.

A tal proposito, trovo estremamente significativo che la Procura della Repubblica abbia ritenuto di agire per il reato di omesso versamento dell'iva, soltanto contro il legale rappresentante di Caleidos, sig. Paolo Tamburini, nei due procedimenti penali in corso.

In considerazione di quanto detto fin ora, appare probabile che l'eccezione di prescrizione che dovessero avanzare gli amministratori convenuti in giudizio (Francesca, Alver e Debora Tamburini, in quanto è pacifico che il fratello Paolo non sia utilmente perseguibile dal curatore, trovandosi con l'intero patrimonio sequestrato) sia destinata al successo.

Considerando quindi che la prescrizione quinquennale sia iniziata a decorrere dal 20 giugno 2016, data di deposito del bilancio al 31.12.2015, il curatore potrebbe ottenere una sentenza favorevole soltanto per gli omessi versamenti IVA che avrebbero dovuto essere effettuati dopo il primo gennaio 2016 (circa €20.000,00).

Questa considerazione, a mio parere, evidenzia la sostanziale inutilità di

esercitare l'azione dei creditori sociali.

Quindi, tirando le somme di questa lunga disamina sull'attivo realizzabile dal curatore in sede fallimentare, posso concludere che dall'azione di responsabilità della società potrebbe, superate tutte le difficoltà probatorie sopra evidenziate ed al netto dei controcrediti dei soci, derivare una condanna per un importo oscillante da 1.110.000,00 a 1.845.000,00. Per raggiungere tale risultato occorrerebbe anticipare le spese per l'azione (legali, CTU, CTP, ecc... per vari gradi di giudizio, spese non sempre poste integralmente a carico dei convenuti). Occorrerebbe anche che gli organi del fallimento non accettassero eventuali proposte transattive. Infine, per realizzare l'incasso, sarebbero necessarie ulteriori procedure divisionali ed esecutive con spese stimabili, a mio parere, in €50.000,00 (delegati alla vendita, custodi, periti, spese di pubblicità, PVP, ecc...).

Dalla cifra netta effettivamente incassata andrebbero poi dedotte le prededuzioni, calcolate, come visto, in €185.000,00.

Difficilissimo calcolare le spese di causa non poste a carico dei convenuti per le quali stimerei una somma di almeno €25.000,00.

Sottraendo queste tre voci dalle ipotizzate condanne nell'azione di danno risulterebbe, quindi, una somma effettivamente distribuibile ai creditori (il cui 99% è rappresentato dall'Erario) oscillante fra un minimo di €850.000,00 ed un massimo di €1.585.000,00.

Dovendo per forza trarre una conclusione numerica, è inevitabile ricorrere alla media fra tali due cifre, media che corrisponde ad €1.217.500,00.

Sommando a tale cifra l'importo già disponibile di €36.157,57 si giunge ad un totale di €1.253.657,57.

Confrontando tale cifra con quanto la procedura concordataria mette a disposizione dei creditori (€1.486.165,87) risulta evidente la convenienza del Concordato rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione fallimentare.

* * *

CONCLUSIONI

Il sottoscritto sulla base della verifiche e delle valutazioni condotte sulla documentazione consegnata dal legale rappresentante della società ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161, comma 3, richiamate tutte le considerazioni e le precisazioni riportate nella presente relazione

ATTESTA

1. la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano concordatario.
2. la maggior convenienza per i creditori del soddisfacimento previsto nell'ambito del Concordato preventivo rispetto all'alternativa fallimentare.

Venezia, li 22 giugno 2021

Il professionista incaricato

Dottor Francesco Loero

